

***REGOLAMENTO***  
***SULLA PARTECIPAZIONE DEL***  
***PUBBLICO***  
***NELLA PROCEDURA DI VIA***

Approvato con delibera consiliare n. 43 del 23 aprile 2004

**IN VIGORE DAL**  
**8/5/2004**

**REGOLAMENTO SULLA PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO  
NELLA PROCEDURA DI VIA**

**ART. 1  
FINALITA'**

Il presente regolamento, in attuazione della Legge Regionale n. 79 del 03.11.1998, disciplina la partecipazione del pubblico nella procedura di valutazione di impatto ambientale, nel rispetto dei principi e delle finalità del D.Lg. 39/1997 nonché del D.P.R. 447 del 20.10.1998 nei singoli comuni della Bassa Val di Cecina.

**ART. 2  
DEFINIZIONI**

**a) *Pubblico***

Ogni persona e/o comunità direttamente o indirettamente coinvolta dal progetto o attività comprese le associazioni e gli organismi professionali territorialmente interessati, nonché tutti i soggetti individuati dal programma di partecipazione del pubblico o attraverso la fase di gestione dell'Inchiesta Pubblica.

**b) *Autorità competente***

È l'organismo responsabile del procedimento di V.I.A. ai sensi della L.R. 79/1998 che promuove, coordina ed indirizza i diversi soggetti pubblici partecipanti alla procedura di partecipazione del pubblico.

**c) *Responsabile locale comunale della V.I.A. di ogni singolo Comune della Bassa Val di Cecina.***

Il responsabile della V.I.A è responsabile della partecipazione con i seguenti compiti:

- promuovere le tecniche di coinvolgimento del pubblico più efficaci;
- creare una lista di interlocutori tra gli operatori dei mezzi di informazione utilizzabile dai Responsabili dell'Inchiesta Pubblica;
- assicurare l'accesso ai documenti amministrativi riguardanti procedimenti di V.I.A. aperti;
- raccogliere, catalogare ed archiviare le osservazioni del pubblico;
- organizzare la costituzione e la gestione degli sportelli informativi all'interno della Inchiesta Pubblica;
- organizzare la costituzione e la gestione dell' Albo degli esperti commissario dell'Inchiesta

Pubblica.

- attivare le fasi di informazione e partecipazione previste dalla legge di riferimento;
- provvedere agli adempimenti inerenti all'organizzazione delle conferenze dei servizi;
- individuare appropriate forme di diffusione delle decisioni conclusive delle procedure di V.I.A., ulteriori rispetto a quelle previste dalla presente legge con riguardo ai contenuti di esse, alle principali considerazioni su cui si fondano, nonché alla previsione di misure utili per prevenire, ridurre e, ove possibile, compensare gli effetti ambientali dannosi;
- pubblicare semestralmente sul B.U.R.T. gli appositi registri contenenti:
  - 1) l'elenco dei progetti sottoposti a procedura di verifica, comprensivo del relativo esito;
  - 2) l'elenco dei progetti da sottoporre a procedura di V.I.A., a seguito dell'esperimento di quella di verifica.
- provvedere alla gestione finanziaria occorrente per l'espletamento delle funzioni.

**d) *Struttura Operativa Unica***

E' la struttura unica dei 10 Comuni della Bassa Val di Cecina che cura l'istruttoria della V.I.A. di competenza dei singoli Comuni associati in attuazione dell'art. 10 comma 5° della convenzione dei Comuni per il coordinamento delle funzioni e dei servizi.

Tale struttura costituisce il supporto tecnico istruttorio organizzativo del Responsabile competente nominato da ogni singolo comune della Bassa Val di Cecina.

La struttura inoltre è il supporto organizzativo dell'autorità competente ad emanare i provvedimenti finali sulle istanze soggette a Valutazione d'Impatto Ambientale.

Inoltre avanza le proposte di modifica del presente regolamento al coordinamento dei Sindaci della Bassa Val di Cecina.

**e) *Presidente dell'Inchiesta Pubblica***

È il Responsabile dell'Inchiesta Pubblica, quando prevista, ed ha tra i suoi compiti principali quelli di redigere, in collaborazione con i Commissari dell'Inchiesta Pubblica, il programma di partecipazione del pubblico nonché il rapporto finale dell'Inchiesta. Il Presidente dell'Inchiesta Pubblica coincide con il Garante dell'Informazione di cui alla lettera i) comma 3 art. 3 della L.R. 79 del 03.11.1998.

**f) *Commissari dell'Inchiesta Pubblica***

Sono nominati dal Presidente dell'Inchiesta Pubblica, su designazione delle parti partecipanti all'Inchiesta Pubblica, e previa approvazione all'Udienza Preliminare. Devono avere competenze e curriculum professionali adeguati alla valutazione di impatto ambientale dell'opera sottoposta a giudizio di V.I.A. nonché avere un'adeguata formazione professionale nelle tecniche di comunicazione sociale.

**g) *Responsabile delle relazioni esterne dell'Inchiesta Pubblica***

È facoltà del Presidente dell'Inchiesta Pubblica di nominare, anche tra persone designate dal pubblico all'Udienza Preliminare, un responsabile delle relazioni esterne.

**h) *Inchiesta Pubblica***

È l'insieme delle attività di consultazione disciplinate dal programma di partecipazione prevista nei casi e con le modalità di cui all'art. 15 L.R. 79/1998.

**i) *Procedura ordinaria di partecipazione***

E' la procedura che si applica per le categorie di opere ex commi 1, 3, 4 e 5 dell'art. 5 L.R. 79/1998, nonché per le altre opere decise caso per caso nella fase di verifica relativa alla sottoponibilità a V.I.A. delle opere di cui al comma 2 art. 5 L.R.79/1998.

**l) *Procedura semplificata di partecipazione***

E' la procedura che si applica alle Piccole e Medie Imprese ed alle aziende artigiane in attuazione dell'art. 22 comma 1 lettera c) delle legge regionale 79/1998 secondo il quale lo Giunta Regionale dovrà elaborare modalità semplificate per la pubblicità di progetti di dimensioni ridotte o di durata limitata realizzati da artigiani o da piccole imprese. *Per la definizione di piccolo imprenditore vedasi art. 2083 Codice Civile e D.M. 18.09.1997 (adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese GU. n. 229 del 01.10.1997) nonché D.M. 23.12.1997 (G.U. n. 34 del 11.02.1998). Per lo definizione di artigiano vedi legge 8.8.1985 n. 443 art. 2 (legge quadro artigianato).*

**m) *Fase di avvio dell'informazione del pubblico***

E' la fase precedente alla presentazione della domanda di V.I.A. di cui agli art. 3 e 4 commi 1 del presente regolamento

**n) *Procedura di Verifica***

Ai sensi dell'art. 3 lettera g) punto 1) della legge regionale 79/1998 è quella fase della procedura di VIA tesa a valutare lo necessità o meno del ricorso all' effettuazione della V.IA, in relazione alle caratteristiche progettuali dell' opera, impianto o altro intervento.

**o) *Fase preliminare***

Ai sensi dell'art. 3 lettera g) punto 2) della legge regionale 79/1998 è la fase meramente eventuale, mediante la quale il soggetto proponente, contraddittorio con l'Autorità competente, individua gli elementi ed iter oggetto dello studio di impatto ambientale .

### **ART. 3 PROCEDURA ORDINARIA**

1. ***Procedura di verifica e fase preliminare***
  - a) Il Responsabile locale comunale:
    - verifica dell'avvenuto deposito degli elaborati previsti presso la struttura operativa unica e presso l'ARPAT e presso le altre Amministrazioni interessate;
  - b) Ai fini si assumere la dovuta informazione ai soggetti di cui all'art. 7, 1° comma della Legge 241/90, stante l'esigenza di celerità e la indeterminatezza dei soggetti interessati alla comunicazione ivi previste, provvede mediante affissione ad apposita sezione dell'Albo Pretorio del proprio Comune per la durata di 15 giorni consecutivi delle istanze pervenute.
  - c) Il Responsabile locale, sulla base dell'istruttoria tecnica della struttura operativa unica, rileva la non sottoponibilità dell'opera a V.I.A. secondo la procedura di cui all'art. 11 L.R. 79/1998, cura la pubblicazione delle Determinazioni sulle istanze pervenute all'Albo Pretorio Comunale e entro 6 mesi si accerta che vengano pubblicate sul B.U.R.T. (per estratto).
  - d) Se l'opera è sottoponibile a V.I.A., nonché a procedura preliminare ex art. 12 L.R. 79/1998, il proponente predispone la documentazione relativa alla domanda di avvio della procedura di valutazione o alla domanda di avvio della procedura preliminare, così come definite nelle linee guida ad uso del proponente
2. ***Fase di Valutazione Finale***
  - a) Il proponente pubblica, a proprie spese e cura, avviso dell'avvenuto deposito dello studio di impatto definitivo. L'avviso è pubblicato su due quotidiani a diffusione regionale o locale. L' Avviso deve indicare:
    - Le generalità del proponente;
    - L'indicazione del progetto presentato e della relativa localizzazione;
    - La sommaria descrizione delle sue finalità e caratteristiche nonché del dimensionamento dell'intervento;

- Il luogo dove lo studio di impatto è depositato;
  - L'indicazione della data e della sede di presentazione del progetto ex art. 14 comma 6 L.R. 7911998.
  - il luogo ed il termine entro il quale presentare le osservazioni da parte del pubblico
- b) Nel caso in cui non si tenga un'Inchiesta Pubblica, la partecipazione del pubblico è comunque garantita dalle osservazioni da presentarsi nei termini di legge. Resta fermo quanto previsto dal comma 7 dell'art. 15 L.R. 79/1998.
- c) Conclusa l'Inchiesta Pubblica, l'Ufficio competente sulla base del parere della struttura tecnica redige il rapporto finale per il giudizio dell'Autorità competente. Il rapporto finale dovrà motivare il mancato accoglimento delle osservazioni del pubblico nonché delle conclusioni dell'Inchiesta Pubblica.

## **ART. 4 INCHIESTA PUBBLICA**

### ***1. Nomina Presidente Inchiesta Pubblica***

- a) Il Sindaco istituisce l'Inchiesta Pubblica con apposito atto nel quale:
- nomina il Garante dell'Informazione - Presidente dell'Inchiesta;
  - stabilisce le direttive per la predisposizione del Programma di partecipazione dell'Inchiesta.
- b) Il Presidente dell'Inchiesta Pubblica è scelto secondo le indice cui alla lettera i comma 3 art. 3 L.R. 79/1998 privilegiando coloro in possesso di competenze nella materia della tutela ambientale e dell'uso del territorio.
- c) Se il Presidente dell'Inchiesta Pubblica non rispetta i principi e le norme del presente regolamento o le direttive contenute nell'atto di nomina. Il Sindaco può disporre la sostituzione anche su richiesta del pubblico partecipante.
- d) In caso di conflitti tra il Presidente ed il pubblico partecipante, su questioni relative:
- all'interpretazione del presente regolamento;
  - all'attuazione del programma di partecipazione.

Il pubblico può esercitare ricorso al Sindaco che decide previo parere della struttura operativa unica e sentiti oralmente i rappresentanti delle parti, entro 1 settimana dalla richiesta.

## **2. *Compiti del Presidente dell'Inchiesta Pubblica***

- a) Adottare, in collaborazione con i Commissari dell'Inchiesta Pubblica, il Programma di partecipazione secondo le direttive impartite. Il Programma dovrà essere presentato nell'Udienza Preliminare al fine di integrarlo con i suggerimenti del pubblico;
- b) Convocare le Udienze Pubbliche predisposte secondo il Programma di Partecipazione;
- c) Decidere la convocazione di Udienze Pubbliche, non previste dal Programma di Partecipazione, di sua iniziativa o su richieste del pubblico partecipante;
- d) Disporre sopralluoghi e garantire la presenza delle parti interessate nella delegazione;
- e) Verificare i curriculum degli esperti chiamati ad intervenire nelle udienze nel corso dell'Inchiesta;
- f) Convocare il Committente e le Autorità amministrative interessate alla procedura di V.I.A.;
- g) Presiedere le udienze pubbliche o delegare tale compito ad uno dei Commissari o ad altra persona espressione dei partecipanti;
- h) Redigere in collaborazione con i Commissari dell'Inchiesta Pubblica, il Rapporto ed il Parere finale.

## **3. *Commissari per l'Inchiesta Pubblica***

- a) Sono nominati, per un numero non inferiore a 2, dal Presidente dell'Inchiesta Pubblica, su designazione delle parti partecipanti ex art. 15 comma 2 L.R. 79/1998 e previa approvazione dell'Udienza Preliminare.
- b) Devono possedere competenze e curriculum professionali adeguati alla V.I.A. delle opere e attività sottoposte a giudizio.
- c) Svolgono funzione di consulenza tecnica del Presidente per la preparazione delle Udienze Tecniche, dei Gruppi di lavoro tra esperti. per la predisposizione del Rapporto e del Parere finale.

d) Possono presiedere, su delega del Presidente, le Udienze Pubbliche.

#### **4. *Udienze Pubbliche: tipologia e modalità di svolgimento***

Le udienze pubbliche si distinguono in obbligatorie e facoltative.

Se necessario per il buon andamento dell'Inchiesta Pubblica, le Udienze pubbliche possono essere ripartite in più sedute. Ogni udienza deve concludersi con un verbale scritto riassuntivo del dibattito e delle decisioni prese.

I verbali sono redatti a cura del segretario nominato dal Presidente prima dell'inizio delle Udienze e sono raccolti in un apposito registro di udienza.

Il presidente dell'Inchiesta, anche su richiesta dei partecipanti all'Udienza, può disporre la pubblicazione e la diffusione di una sintesi dei verbali di udienza per il pubblico non direttamente partecipante anche al fine di favorire il massimo di pubblicità all'Inchiesta.

#### **5. *Udienze Pubbliche obbligatorie e facoltative: definizioni***

a) Sono obbligatorie e quindi devono essere convocate dal Presidente dell'Inchiesta Pubblica:

- Udienza preliminare;
- Udienze generali;
- Udienza finale.

b) Sono facoltative e sono rimesse alla discrezionalità del Presidente dell'Inchiesta Pubblica:

- Udienze tecniche;
- Udienze comunitarie;
- Udienze informative.

Le Udienze facoltative possono essere convocate dal Presidente su richiesta del pubblico partecipante anche se non previste nel Programma di partecipazione

#### **6. *Udienza preliminare***

- a) È convocata per integrare, con i suggerimenti del pubblico, il Programma di partecipazione adottato dal Presidente dell'Inchiesta attraverso:
- l'identificazione dei soggetti che esprimono le diverse posizioni in campo, nonché il numero e l'identità dei partecipanti alle udienze generali;
  - l'intesa sulla data di inizio delle udienze generali;
  - conoscenza sintetica della posizione di ogni partecipante rispetto al progetto;
  - la stima della durata ed il numero delle udienze generali necessarie e la predisposizione di uno scadenziario;
  - la conoscenza di parti di pubblico non ancora coinvolte nella procedura di partecipazione.
- b) L'Udienza preliminare è altresì convocata al fine della designazione dei Commissari che saranno nominati dal presidente dell'Inchiesta.

### **7. *Udienza generale***

È l'Udienza in cui sono discussi tutti i temi generali anche non tecnici relativi al giudizio di V.I.A. del progetto.

Possano essere previste più udienze.

Ad ogni udienza può essere nominato un coordinatore del dibattito espressione delle associazioni o comitati presenti.

### **8. *Udienze facoltative***

- a) Udienze tecniche. Sono convocate per approfondire aspetti specifici del progetto, per svolgere audizioni anche su richiesta del pubblico, per discutere memorie di replica del proponente alle osservazioni del pubblico.
- b) Udienze comunitarie. Sono convocate in particolare in località isolate e poco popolate al fine di permettere una conoscenza più diffusa delle preoccupazioni del pubblico non organizzato in partiti, associazioni, comitati.
- c) Udienze di informazione. Sono convocate al fine di fornire informazioni sulla procedura di partecipazione nonché per individuare i problemi e il loro ordine di priorità e permettere ai partecipanti di prepararsi alle sedute generali.

## **9. Rapporto e parere finale dell'Inchiesta Pubblica**

a) Il rapporto ed il parere finale sono elaborati dal presidente dell'Inchiesta in collaborazione con i Commissari. Prima della stesura finale dei due documenti il Presidente convoca un'Udienza finale nella quale illustra il contenuto del rapporto.

In caso di dissenso da parte dei partecipanti lo stesso potrà essere tradotto in memoria scritta da allegare al Rapporto finale.

b) Il Rapporto finale deve contenere in particolare:

- la storia e la descrizione del progetto;
- la presentazione dei problemi di impatto ambientale e sociale emersi dall'Inchiesta;
- una sintesi dei principali argomenti presentati da una parte o dall'altra;
- l'analisi delle osservazioni del pubblico e le repliche del proponente;
- il registro dei verbali di udienza
- il mandato ricevuto dal Presidente dell' Inchiesta all'atto della sua nomina;
- la lista dei partecipanti all'Inchiesta;
- la biografia ed il curriculum dei membri della Commissione.

c) Il parere costituisce il documento di valutazione del Presidente sui risultati dell'Inchiesta e conterrà proposte di prescrizioni ed indirizzi per l'Autorità competente ai fini dell'elaborazione del rapporto finale procedimento nonché per l'Autorità competente ad emanare il giudizio finale di V.I.A.

d) Il Rapporto finale ed il parere dovranno essere inviati all'Autorità competente. Se il rappresentante locale non terrà conto delle conclusioni contenute nel rapporto finale e nel parere, dovrà motivarlo esplicitamente ed inviare le motivazioni stesse insieme con il rapporto finale all'Autorità competente al giudizio di V.I.A. Copia del rapporto finale ed il parere sono depositati presso il responsabile della partecipazione.

e) Il rappresentante locale deve pubblicare avviso dell'avvenuto deposito del rapporto finale attraverso:

- Due quotidiani a diffusione regionale e locale;
- La comunicazione a tutti i soggetti inserite nella liste dei partecipati allegata al Rapporto;
- Ogni altro mezzo ritenuto utile per raggiungere il pubblico più allargato.